


13 Lezione CONTRATTO DI APPALTO

L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. ART 1677.

Si evince che l'appalto è un contratto



con il quale una parte chiamata APPALTATORE, si impegna nei confronti di un'altra parte denominata APPALTANTE O COMMITTENTE.

Oggetto dell'appalto è una prestazione di fare, può essere,

sia il compimento di un'opera
(es contratto con il quale un'impresa edile si obbliga a costruire un palazzo)

sia il compimento di un servizio
Es di appalto di servizi è il contratto che si stipula con un'impresa di pulizie

L'APPALTATORE eseguirà l'opera

Avvalendosi di una propria organizzazione

Assumendosi il rischio

L'APPALTATORE sarà pertanto un imprenditore ai sensi dell'art 2082 c.c.

13 Lezione CONTRATTO DI APPALTO

In alcuni casi si potrebbe avere sia una prestazione di fare sia di dare (tipico della vendita)

Nella pratica è meno facile notare la distinzione quando ad una prestazione di dare si affianca una prestazione di fare, come avviene di solito quando si commissiona una cosa che deve essere fabbricata dall'altra parte.

Il contratto stipulato configura un appalto o una vendita di cosa futura?

L'interrogativo è risolto dalla giurisprudenza che applica il criterio della prevalenza

Si ha appalto se la prestazione di fare, vale a dire l'attività lavorativa, prevale sulla prestazione di dare, vale a dire la fornitura di materiale

si avrà appalto se il bene ordinato presenta caratteristiche particolari che lo differenziano da quelli prodotti di solito dal fornitore.

Si ha vendita se la prestazione di dare, vale a dire la fornitura di materiale prevale sulla prestazione di fare, vale a dire l'attività lavorativa.

si avrà vendita di cosa futura se il bene ordinato rientra nella normale produzione del venditore

La prevalenza deve essere valutata con riguardo allo scopo del negozio.

13 Lezione CONTRATTO DI APPALTO

OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

Eseguire A REGOLA D'ARTE l'opera o il servizio che è stato ordinato dal committente, fornendo anche la materia prima necessaria

A REGOLA D'ARTE significa con perizia tecnica professionale

L'appaltatore deve rilevare e fare presenti al committente gli eventuali difetti del progetto che potrebbero pregiudicare la realizzazione dell'opera.

Eseguire l'opera secondo le modalità tecniche concordate con il committente, di solito descritte in un apposito documento che prende il nome di "capitolato".

L'appaltatore non può cambiare le modalità di esecuzione stabilite senza l'autorizzazione del committente,

Terminata l'opera, o una parte di essa, l'appaltatore deve consentire al committente di verificare l'opera (collaudo) e deve consegnarla.

, se la materia è fornita in tutto oppure in parte dal committente, deve denunciare subito i difetti che possono compromettere la regolare esecuzione dell'opera

DEVE fornire al committente la **GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA** non conosciuti o non facilmente conoscibili al committente. Questi dovrà denunciare (a pena di decadenza) eventuali difetti entro 60 gg. Dalla scoperta e potrà agire in giudizio entro 2 anni dalla consegna.

DEVE fornire al committente la **GARANZIA PER ROVINA O DIFETTI DI COSE IMMOBILI** per 10 anni. Il committente deve denunciare il fatto entro un anno dalla scoperta e può agire entro un anno dalla denuncia

13 Lezione CONTRATTO DI APPALTO

